

**DIRETTIVA 1999/51/CE DELLA COMMISSIONE**

del 26 maggio 1999

che adegua per la quinta volta al progresso tecnico l'allegato I della direttiva 76/769/CEE concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi (stagno, PCP e cadmio)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 76/769/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1976, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi <sup>(1)</sup>, modificata da ultimo dalla direttiva 97/64/CE della Commissione <sup>(2)</sup> e in particolare l'articolo 2, lettera a), introdotto dalla direttiva 89/678/CEE del Consiglio <sup>(3)</sup>,

(1) considerando che nell'ambito dell'atto di adesione di Austria, Finlandia e Svezia all'Unione europea, in particolare agli articoli 69, 84 e 112 rispettivamente, è previsto che durante un periodo di quattro anni a decorrere dal 1° gennaio 1995 alcune disposizioni dell'allegato I della direttiva 76/769/CEE non si applicano all'Austria, alla Finlandia e alla Svezia e che dovranno essere riesaminate in conformità delle procedure previste dal trattato CE;

(2) considerando che alcuni composti organostannici, in particolare lo stagno tributilico (TBT), impiegati nelle pitture antivegetative presentano ancora rischi per l'ambiente acquatico e per la salute umana, inclusa la possibilità di causare disturbi al sistema endocrino; che l'Organizzazione marittima internazionale (IMO) ha riconosciuto i rischi che il TBT presenta; che il comitato per la protezione dell'ambiente marino dell'IMO ha chiesto di vietare a livello mondiale l'applicazione di composti organostannici con funzione di biocidi nei sistemi antivegetativi delle navi a partire dal 1° gennaio 2003; che le disposizioni sul TBT saranno riesaminate tenendo pienamente conto degli sviluppi in seno all'IMO; che sono stati sviluppati prodotti antivegetativi che consentono un rilascio controllato di TBT e che andrebbero utilizzati al posto di pitture ad associazione libera;

(3) considerando che le acque interne e il Mar Baltico costituiscono ambienti particolarmente vulnerabili; che l'uso del TBT nelle acque interne della Comu-

nità deve essere proibito; che, come misura provvisoria, l'Austria e la Svezia saranno autorizzate ad adottare misure più severe circa l'uso del TBT in tali ambienti vulnerabili;

(4) considerando che il pentaclorofenolo (PCP), nonostante le restrizioni introdotte dalla direttiva 76/769/CEE presenta ancora rischi per la salute e per l'ambiente; che l'uso del PCP deve essere ulteriormente soggetto a limitazioni; che tuttavia alcuni impieghi del PCP sono ancora necessari per ragioni tecniche negli Stati membri che si affacciano sull'oceano;

(5) considerando che la risoluzione del Consiglio del 25 gennaio 1988 auspica una strategia complessiva volta a contrastare l'inquinamento ambientale provocato dal cadmio, che comprenda misure per limitarne l'uso e favorire la produzione di sostituti; che i rischi provocati dal cadmio sono attualmente oggetto di valutazione ai sensi del regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio <sup>(4)</sup> e che la Commissione riesaminerà le restrizioni riguardanti il cadmio alla luce dei relativi risultati; che come misura provvisoria la Svezia e l'Austria possono mantenere in vigore le restrizioni più severe che già applicano;

(6) considerando che il Comitato scientifico per tossicità, ecotossicità e ambiente ha espresso il proprio parere sui composti organostannici e sul PCP;

(7) considerando che la presente direttiva fa salva la normativa comunitaria che stabilisce i requisiti minimi per la protezione dei lavoratori contenuta nella direttiva 89/391/CEE del Consiglio <sup>(5)</sup> e in singole direttive basate su di essa, in particolare la direttiva 90/394/CEE del Consiglio <sup>(6)</sup> e la direttiva 98/24/CE del Consiglio <sup>(7)</sup>, sulla protezione e la sicurezza dei lavoratori contro i rischi derivanti da agenti chimici durante il lavoro;

<sup>(1)</sup> GU L 262 del 27.9.1976, pag. 24.<sup>(2)</sup> GU L 315 del 19.11.1997, pag. 13.<sup>(3)</sup> GU L 398 del 30.12.1989, pag. 24.<sup>(4)</sup> GU L 84 del 5.4.1993, pag. 1.<sup>(5)</sup> GU L 183 del 29.6.1989, pag. 1.<sup>(6)</sup> GU L 196 del 26.7.1990, pag. 1.<sup>(7)</sup> GU L 131 del 5.5.1998, pag. 11.